

PRESCRIZIONE OPERATIVA

P.O. N° 2/2019

Data di Emissione: 19/06/2019

Oggetto:

Limiti dei tempi di volo, di servizio e riposo del personale navigante impiegato in attività HEMS e SPO-HR.

Applicabilità:

Operatori aerei che svolgono attività di servizio medico di emergenza con elicotteri (HEMS) e operazioni specializzate ad alto rischio (SPO HR) con velivoli ed elicotteri sul territorio nazionale Italiano

Data di entrata in vigore:

19 Giugno 2019

Documenti a riferimento:

1. Regolamento (UE) n. 2018/1139, art.70
2. Regolamento (UE) n.965/2012, art. 8
3. Regolamento (UE) n.965/2012, ARO.GEN.135
4. Annesso 6 ICAO
5. Regolamento ENAC : *“Regolamento sull’impiego, sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per l’equipaggio di condotta degli elicotteri adibiti al trasporto aereo di passeggeri per collegamenti con piattaforme petrolifere, per servizio medico di emergenza e per attività di ricerca e soccorso in montagna*
6. Regolamento ENAC *“Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel Regolamento (UE) 965/2012”*

Descrizione:

I limiti dei tempi di volo e di servizio nonché i requisiti sui tempi di riposo per i membri di equipaggio di volo (norme “FTL”) sono elementi essenziali della normativa aeronautica, stabiliti ed applicati al fine di garantire operazioni di volo in sicurezza.

In data 8 Aprile 2019, è diventato applicabile il nuovo Art.8 del Reg.(EU) n.965/2012 come emendato dal Reg. (EU) n. 2018/394.

Il nuovo Art.8 stabilisce che, per tutte le operazioni CAT con elicotteri (incluse le operazioni HEMS), le operazioni non-commerciali, incluse le operazioni specializzate non commerciali con velivoli ed elicotteri complessi, nonché le operazioni commerciali specializzate (SPO) con velivoli ed elicotteri, i requisiti applicabili in materia FTL sono quelli stabiliti dalla legislazione nazionale dello Stato dell’Operatore (lo Stato Membro in cui l’operatore ha la sua sede principale di attività o, se l’operatore non ha una sede principale di attività, del luogo in cui l’operatore è stabilito o risiede).

Fino al 2014, la versione precedente dell’Art.8 faceva riferimento soltanto a “legislazione nazionale applicabile” . In Italia, questa versione è stata interpretata in modo che la legislazione applicabile fosse quella dello Stato delle Operazioni, permettendo al paese dove sono svolte le operazioni di imporre i suoi requisiti FTL.

In Italia sono applicabili i seguenti Regolamenti ENAC:

-*“Regolamento sull’impiego, sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per l’equipaggio di condotta degli elicotteri adibiti al trasporto aereo di passeggeri per collegamenti con*

	<p><i>piattaforme petrolifere, per servizio medico di emergenza e per attività di ricerca e soccorso in montagna”</i></p> <p><i>-"Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel Regolamento (UE) 965/2012".</i></p> <p>EASA ha svolto un sondaggio per verificare i requisiti nazionali relativi alle limitazioni FTL per le operazioni citate nei punti 3 e 4 del nuovo Art.8, per ogni Stato Membro.</p> <p>Il sondaggio EASA ha evidenziato che alcuni Stati Membri hanno norme molto meno limitanti rispetto ai requisiti Italiani oppure non hanno sviluppato alcuna normativa in materia, facendo spesso riferimento a regole di carattere sociale, non necessariamente applicabili alle attività di volo svolte in paesi stranieri.</p> <p>Alla data di applicabilità del Reg. (UE) n. 2018/394, ENAC ha emanato la Prescrizione Operativa P.O. n.1/2019 ai sensi dell'Art.70 Reg.(EU) n.2018/1139, come misura di salvaguardia per affrontare la situazione.</p> <p>La misura era applicabile solo alle operazioni non incluse negli standard ICAO, che sono più critiche dal punto di vista delle terze parti (HEMS, High Risk (HR) e di esposizione significativa (base in Italia).</p> <p>Il 3 maggio 2019, EASA ha emanato la raccomandazione n. 700-19-0017-IT, confutando la rispondenza di tale P.O. n.1/2019 all'Art Art. 70 (1) del Regolamento (EU) No 2018/1139.</p> <p>A seguito di questa raccomandazione, ENAC ha riesaminato la questione per fornire maggiori evidenze dei rischi per la sicurezza e per migliorare la proporzionalità delle misure.</p> <p>Questa P.O. è applicabile dalla data di pubblicazione e sostituisce la P.O.n. 1/2019..</p>
<p>Azioni richieste:</p>	<p>In deroga al Reg. (EU) No 965/2012, art. 8.3 e art. 8.4, le limitazioni FTL riportate nei seguenti Regolamenti ENAC;</p> <p>a) HEMS: <i>“Regolamento sull'impiego, sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per l'equipaggio di condotta degli elicotteri adibiti al trasporto aereo di passeggeri per collegamenti con piattaforme petrolifere, per servizio medico di emergenza e per attività di ricerca e soccorso in montagna” - Edizione 2, Emendamento 1 del 24 marzo 2017;</i></p> <p>b) SPO HR: allegato 1 <i>“Limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti sui tempi di riposo per i membri di equipaggi di condotta impiegati in operazioni specializzate commerciali ed antincendio.”</i> del Regolamento <i>"Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel Regolamento (UE) 965/2012" - Edizione 1 del 17 novembre 2017,</i></p> <p>sono applicabili alle operazioni HEMS a SPO HR condotte nello spazio aereo italiano da ogni operatore che:</p> <p>1. abbia stabilito una base operativa HEMS o una base di servizio SPO HR in Italia (per la definizione di “base di servizio” vedi</p>

punto 5 dell'Annesso I del Rif. 6), e

2. non è soggetto ai requisiti FTL stabiliti dalla legislazione nazionale dello Stato dell'Operatore, o tali requisiti sono in tutto o in parte meno restrittivi di quelli specificati nei sopraccitati punti a) e b).

NOTA 1: Richieste di informazioni o chiarimenti circa la presente P.O. possono essere richiesti ad ENAC, Funzione organizzativa Operatori Stranieri, foreign.operators@enac.gov.it.

NOTA 2: Istogrammi generati sulla base del sondaggio EASA sono disponibili nel Repository (ref. art. 74 of Reg. EU 2018/1139) per permettere una comparazione preliminare dei principali elementi FTL tra requisiti Italiani e di altri Stati Membri.